



SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
CIG ZD93B1CC75

CAPITOLATO SPECIALE

1. PREMESSE

L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. intende acquisire il servizio di brokeraggio a supporto della redazione e della gestione di polizze assicurative e dei relativi sinistri.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle vigenti disposizioni delle Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti ed a quelle del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Si richiede all'affidatario del servizio in oggetto:

- assistenza e supporto in caso di sinistri;
- supporto e predisposizione dei capitolati necessari per le procedure di gara relative alla copertura assicurativa dei rischi individuati all'articolo 4 del presente Capitolato, nonché di ulteriori rischi qualora fosse ritenuto necessario procedere alla relativa copertura durante il periodo di vigenza del contratto di brokeraggio.

In particolare, il servizio di brokeraggio a supporto della redazione e della gestione di polizze assicurative e dei relativi sinistri richiesto dall'Istituto Oncologico Veneto comprende le seguenti prestazioni:

2.1- Assistenza e consulenza generale e specifica:

- a) supporto informativo e conoscitivo sull'andamento dei mercati assicurativi, con particolare riferimento alla proposta di prodotti specificamente rivolti alle esigenze assicurative dell'amministrazione;
- b) consulenza generale in materia assicurativa per la predisposizione di bandi di gara, capitolati d'onori e schemi di contratto;

- c) collaborazione con l'Istituto Oncologico Veneto nell'individuazione di polizze e massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture e nella successiva attività di verifica di rispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni contenute negli atti di gara;
- d) assistenza nelle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) identificazione, analisi e valutazione dei rischi in relazione all'attività istituzionale, anche sulla base dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni;
- f) analisi del contenzioso derivante dall'esecuzione dei contratti assicurativi stipulati dall'Istituto Oncologico Veneto e studio dei possibili rimedi;
- g) identificazione delle eventuali nuove coperture assicurative occorrenti a seguito dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale;
- h) elaborazione di un organico programma assicurativo, da tenersi costantemente aggiornato affinché conservi nel tempo la sua funzione sotto il profilo tecnico e del rapporto costi benefici;
- i) elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo di cui alla lettera precedente, gli interventi effettuati e le attività da attuarsi a breve e medio termine;
- l) ogni attività di supporto agli uffici necessaria per garantire la legittimità, la congruità, l'effettività e la continuità nel periodo di durata contrattuale delle coperture assicurative delle sperimentazioni cliniche no-profit.

2.2- Supporto nelle procedure ad evidenza pubblica per l'appalto dei servizi assicurativi:

- a) Supporto nella redazione dei capitolati tecnici per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute, da recesso contrattuale da parte della compagnia, situazioni di negligenza o fallimento della compagnia assicurativa o da nuove esigenze dell'Ente. I capitolati dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio;
- b) Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure, in particolare nella fase di progettazione della procedura, nell'individuazione degli operatori economici mediante indagine di mercato, nella valutazione delle offerte di assicurazione e nella stipula dei contratti assicurativi, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, in capo all'Istituto.

2.3- Supporto nella gestione amministrativa delle polizze:

- a) supporto nella gestione amministrativa delle polizze e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento dei valori assicurati, adeguamento a modifiche normative, segnalazione preventiva delle scadenze, comunicazione delle variazioni dei rischi etc.);
- b) periodica revisione della modulistica utilizzata per l'attivazione delle coperture assicurative e la gestione dei sinistri;
- c) consulenza tecnica sulle vigenti condizioni di polizza in risposta a specifici quesiti formulati dagli assicurati, anche con riguardo a richieste di risarcimento che abbiano avuto esito negativo;

d) consulenza ed assistenza a favore degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

e) predisposizione di scadenziari relativi al pagamento dei premi assicurativi comprensivi degli importi e comunicazione degli stessi allo I.O.V. con almeno 30 giorni di anticipo, salvo eventuali disdette, rinegoziazioni o scadenze delle polizze stesse;

f) assistenza continua nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, compresi quelli ancora pendenti alla data di conferimento dell'incarico di brokeraggio, con le modalità confacenti a ciascuna tipologia di rischio, in modo da pervenire in tempi rapidi alla liquidazione degli indennizzi da parte degli assicuratori. Predisposizione della modulistica per l'apertura del sinistro indicando anche tutta la documentazione necessaria da presentare al verificarsi dello stesso e gestione del sinistro in ogni fase, dall'apertura alla liquidazione. g) presentazione di report delle polizze, nelle quali vengono schematizzati i dati essenziali e riassunte le condizioni di ciascuna polizza assicurativa, ogniquale volta le condizioni delle polizze assicurative stesse subiscono modifiche;

h) garanzia in ogni momento della trasparenza e correttezza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Istituto ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

i) formazione ed aggiornamento annuale degli operatori indicati dall'Ente sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione;

Il Broker dovrà assicurare altresì il puntuale svolgimento degli eventuali servizi aggiuntivi alla cui prestazione si sia obbligato in sede di offerta tecnica, le cui enunciazioni e modalità operative devono qui intendersi integralmente richiamate.

3. DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA CONTRATTUALE

La durata del contratto è di 36 mesi, con decorrenza dalla stipula del contratto.

4. SITUAZIONE ASSICURATIVA

La situazione assicurativa e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la seguente:

RISCHIO ASSICURATO	SCADENZA POLIZZA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	PREMIO LORDO ANNAULE E TOTALE
Rc Professionale Tecnici	28/06/2028	€ 9.079,76	Premio annuale lordo € 11.100,00 € 33.300,00 per 36 mesi intera durata polizza

Ard Veicoli (Kasko)	30/04/2028	€ 2.255,51	Premio annuale lordo € 2.560,00 € 7.680,00 per intera durata di 36 mesi
Infortuni	30/04/2028	€ 6.756,31	Premio annuale lordo € 7.964,00 € 23.892,00 per intera durata di 36 mesi
Incendio All Risks	30/07/2027	€ 56.735,86	€ 69.359,59 premio annuale lordo € 138.719,18 per intera durata di 24 mesi

RC SPERIMENTAZIONI	SCADENZA	PREMIO IMPONIBILE	PREMIO LORDO
Polizza studio Chimera Durata 2,5 anni (30 mesi)	10/04/2027	Premio annuale imponibile € 1.120,00 Premio totale imponibile € 2.800,00	Premio Annuale lordo € 1.355,93 Premio totale lordo € 3.389,82
Polizza studio HydealCyst Durata 3 anni complessivi con proroga	26/02/2027	Premio annuale imponibile €1.026,00 Premio Totale imponibile € 3.078,00	Premio annuale lordo €1.254,50 Premio totale lordo € 3.763,5

Polizza studio IOV-GB-01-2024 Strong Durata 3 anni	22/09/2028	Premio annuale imponibile € 1.000,00 Premio totale imponibile € 3.000,00	Premio annuale lordo €1.222,5 Premio totale lordo € 3.667,50
Polizza studio IOV-VL-01-2024-ECT Durata 5 anni	07/07/2030	Premio annuale imponibile € 847,06 Premio totale imponibile € 4.235,29	Premio annuale lordo € 1.035,53 Premio totale lordo € 5.177,64
Polizza studio Mirage Durata 2,5 anni (30 mesi)	28/02/2027	Premio annuale imponibile € 1.800,00 Premio totale imponibile € 4.500,00	Premio annuale lordo € 2.179,17 Premio totale lordo € 5.447,93
Polizza studio Praliss Durata 2,5 anni (30 mesi)	15/03/2028	Premio annuale imponibile € 1.360,00 Premio totale imponibile € 3.400,00	Premio annuale lordo € 1.662,6 Premio totale lordo € 4.156,50
Polizza studio Pro-TechT-NAC Durata 2 anni	28/04/2027	Premio annuale imponibile € 3.271,98	Premio annuale lordo € 4.000,00

		Premio totale imponibile € 6.543,97	Premio totale lordo € 8.000,00
--	--	---	---------------------------------------

Si precisa che le seguenti polizze sono in fase di definizione e di eventuale stipula.

Polizza studio IOV-BC-1-2024 Manola	Procedura in definizione	Premio presunto imponibile annuale € 13.333,33 Premio presunto imponibile totale € 40.000,00 per 3 anni	Premio presunto lordo annuale €16.300,00 Premio presunto lordo totale € 48.900,00 per 3 anni
Polizza studio Protech	Procedura in definizione	Premio presunto imponibile annuale € 460,00 Premio presunto imponibile totale € 2.300,00	Premio presunto lordo annuale € 556,9 Premio presunto lordo totale € 2.784,50

5. PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI

Al pagamento dei premi assicurativi alle compagnie di assicurazione provvederà l'Istituto attraverso il Broker entro il termine e secondo le modalità indicate nei contratti di assicurazione.

In caso di comprovata impossibilità temporanea da parte dell'Istituto di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura assicurativa, il Broker si impegna a mantenere ed a far mantenere dagli assicuratori attive le polizze assicurative con costanza della copertura.

Non sono imputabili all'Istituto gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli assicuratori.

Il versamento del premio avviene attraverso bonifici effettuati sui conti correnti dedicati del Broker come indicato al seguente art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Il versamento del premio effettuato al broker, concreta il pagamento del premio stesso a favore dell'impresa di assicurazione, ed ha efficacia liberatoria ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Istituto, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire all'Istituto l'efficacia e la costanza delle rispettive coperture assicurative. A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare all'Istituto, entro il termine di 15 (quindici giorni) dall'emissione del documento (salvo diverso termine in base all'emissione da parte della Compagnia) da parte della Compagnia, le ricevute (quietanze) emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

6. CORRISPETTIVO

Il contratto di brokeraggio non comporta per l'Istituto alcun onere, né presente, né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'opera del Broker è remunerata, come da consuetudine di mercato, dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono/verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi dell'Istituto.

Tale remunerazione è determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta e fissata per tutta la durata contrattuale.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'Istituto non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

In ogni caso qualora si stipulassero nuovi contratti assicurativi saranno applicate le medesime provvigioni già determinate come sopra.

L'aggiudicatario del presente contratto avrà diritto a percepire le provvigioni relative ai contratti assicurativi stipulati dall'Azienda nel periodo di vigenza dello stesso.

Il Broker affidatario si impegna a rilasciare all'Istituto le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker affidatario non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato in polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il passaggio di portafoglio, tra broker entrante e broker uscente, avverrà secondo consolidata consuetudine e nel rispetto del Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni di A.I.B.A. o di altra Associazione di categoria.

L'aggiudicatario dovrà coordinarsi con il broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro dell'incarico di brokeraggio assicurativo. Si impegna, inoltre, ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data di avvio del servizio garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il precedente broker. Il passaggio di consegne fra il broker precedente e il nuovo Broker in relazione al pacchetto di polizze dell'Istituto dovrà avvenire senza che sia necessario l'intervento dell'Istituto e senza che lo stesso possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso.

Il nuovo broker si impegna, pertanto, a tenere indenne l'Istituto da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico del precedente Broker. Il passaggio di portafoglio dal broker cessante al nuovo broker sarà disciplinato dal suddetto Codice Deontologico.

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Istituto autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker si impegna a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome e per conto dell'Istituto alla cui esclusiva competenza resta la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, nonché la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare.

Il Broker aggiudicatario si impegna a redigere, al termine di ogni anno, apposita relazione contenente il riepilogo delle attività svolte con riferimento al programma assicurativo proposto ed agli interventi effettuati.

Entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta del committente, il Broker dovrà fornire tutta la documentazione (capitolato speciale gara/polizza assicurativa ed eventuale documentazione ad essa connessa) necessaria all'espletamento delle singole procedure di gara per la fornitura dei servizi assicurativi.

A tal fine, la stazione appaltante fornirà al broker, su richiesta, tramite i competenti uffici le informazioni nonché i documenti in merito alle polizze in corso, necessari per l'espletamento del servizio in oggetto.

8. RAPPRESENTANZA DEL BROKER

La Società aggiudicataria, prima di assumere il servizio, dovrà indicare apposita struttura dedicata alla gestione del servizio di brokeraggio a favore dell'Istituto, allo scopo di coordinare e controllare l'attività del personale incaricato della suddetta gestione, anche al fine di garantire omogeneità e razionalità del servizio.

La Società aggiudicataria dovrà pertanto indicare contestualmente al nominativo anche indirizzo di posta elettronica, PEC, numeri di telefono fisso e cellulare.

Tutte le comunicazioni formali relative al servizio, comprese le eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno indirizzate al referente nominato e si intenderanno come validamente effettuate all'aggiudicataria ai sensi e per gli effetti di legge.

9. NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- osservare il codice di comportamento per il personale operante presso l'Istituto dell'Istituto Oncologico Veneto, approvato dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 447 del 16.05.2024 e reperibile al link <https://www.ioveneto.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-bozza-aggiornamento-2018/ed> e osservare le regole della sezione di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del P.I.A.O. adottato dall'Istituto e reperibile al link <https://www.ioveneto.it/trasparenza/piano-integrato-attivita-e-organizzazione-piao/>, pena la risoluzione del contratto;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire.

Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

10. OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker aggiudicatario deve:

- svolgere il servizio nell'esclusivo interesse dell'Istituto, osservando tutte le indicazioni che lo stesso fornirà, non potendo in alcun modo impegnare l'Istituto se non preventivamente autorizzato;
- garantire la fattibilità e la completezza delle proposte di coperture necessarie all'Istituto, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e/o non segnalati;
- garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, mettendo anche a disposizione dell'Istituto la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- assicurare l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate tali da garantire che il trattamento dei dati personali effettuati per conto dell'Istituto durante l'esecuzione del contratto soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla tutela dei diritti degli interessati;
- realizzare quanto proposto in sede di offerta, garantendo adeguata e tempestiva assistenza da parte di proprio personale;
- assumere a proprio carico spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

11. RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker aggiudicatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all'Istituto.

Il Broker è altresì responsabile qualora non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell'Istituto e/o dei dirigenti e/o dei funzionari.

Il Broker è responsabile dei danni derivanti dalla gestione delle polizze assicurative stipulate dall'Istituto tramite la sua consulenza ed intermediazione, anche se verificatisi dopo la scadenza del contratto di brokeraggio.

12. CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., a verifica di conformità, tesa a certificare che l'oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che sarà nominato ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale attesterà la regolare esecuzione del servizio, trasmettendola al RUP al fine dell'adozione del certificato di regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo del proprio Referente delle prestazioni contrattuali, che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

13. INADEMPIMENTO E PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Istituto applicherà una penale.

Prima di applicare le penali, l'Istituto presenterà formale diffida, tramite nota a mezzo PEC, ad adempiere le prestazioni entro un termine stabilito con la stessa comunicazione. Nel caso che entro tale termine non vengano effettuate le prestazioni richieste, l'Istituto applicherà la penale.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi.

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato e/o nell'offerta presentata in sede di gara, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., previo invio nota a mezzo PEC.

La risoluzione avrà effetto dalla data indicata dall'Istituto, in caso di mancata indicazione della data, sarà operativo dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker.

Il contratto di brokeraggio si risolverà automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora venga meno l'iscrizione del broker aggiudicatario all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs. n. 209/2005 o qualora lo stesso broker sia soggetto a sanzioni amministrative e/o disciplinari ed alla cancellazione dal suddetto Albo.

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal vigente protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto e dal codice civile in materia di risoluzione del contratto.

16. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È fatto divieto assoluto di cedere in tutto o in parte il contratto di brokeraggio, a pena di nullità dell'atto di cessione e successiva risoluzione del contratto.

È altresì vietato il subappalto, tenuto conto della stretta connessione tra le prestazioni del servizio richieste e le caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria.

18. PRIVACY

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro

consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Laddove ne ricorrano i presupposti, l'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende designare l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, il quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/279 che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del presente contratto.

19. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti il contratto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

20. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore accetta incondizionatamente le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09.10.2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 190/2012), reperibile al link <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> della Regione del Veneto. La mancata accettazione del Protocollo di integrità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

21. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.